

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1382

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2007(*)

Disciplina dell'agriturismo

(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Nel'ultimo ventennio la nostra economia ha subito modificazioni e cambiamenti radicali tali da soppiantare una struttura produttiva essenzialmente basata sull'agricoltura tradizionale e proiettare l'Italia nella fascia dei paesi maggiormente industrializzati. Questo cambiamento, insieme allo sfruttamento intensivo delle zone pianeggianti e delle colline litoranee che rappresentano le zone più importanti e produttive per l'agricoltura, hanno provocato un progressivo abbandono delle zone montane e rurali creando un negativo impatto paesaggistico, ambientale e sociale.

L'agricoltura intensiva e l'uso insensato di prodotti chimici, quali fertilizzanti, concimi, diserbanti, additivi, antiparassitari e fitofarmaci, stanno provocando un insostenibile depauperamento dei terreni, nonché un grave squilibrio dell'ecosistema. È sempre più lungo l'elenco dei prodotti chimici che stanno portando la nostra produzione agricola alla loro dipendenza. Si innesca così un circolo vizioso per cui per ottenere la massima quantità di prodotti per ettaro occorre fare ricorso ad un uso sempre più massiccio e su larga scala di questi composti chimici.

Dalla prima metà degli anni Ottanta, oltre che dall'agricoltura biologica, un segnale sempre più positivo di inversione di tendenza e di limitazione di prodotti chimici viene dal settore dell'agriturismo. Fenomeno, questo, che già rappresenta una valida alternativa, anche economica, per quelle realtà rurali, strutturalmente deboli, ma attraenti dal punto di vista naturalistico, paesaggistico ed ambientale. Questo turismo a basso impatto ambientale, mentre in Italia ha trovato inizialmente grosse difficoltà, tant'è che si registrano grosse anomalie tra le regioni, nel resto dell'Europa ha avuto uno sviluppo impressionante.

L'agriturismo è considerato un settore importante per lo sviluppo economico dell'Unione europea e costituisce altresì un innegabile fattore sociale di riconoscimento della diversità delle culture, dei luoghi e dei modi di vita e può, se adeguatamente sostenuto, rappresentare un eccezionale volano sia di salvaguardia del territorio, sia di produzione e di integrazione di reddito per quanti vivono in quei territori. Nello stesso tempo, l'agriturismo già rappresenta in molte zone del paese una valida alternativa eco-compatibile all'insostenibile turismo di massa.

Attualmente la crescente domanda di agriturismo pone il problema di azioni positive specifiche, tali da garantire la fuoriuscita da qualsiasi episodicità facendola divenire elemento costante di crescita economica e pertanto di tutela ambientale in considerazione dei metodi e dei mezzi di utilizzo per soddisfare la richiesta.

Il presente disegno di legge intende dare una risposta allo sviluppo ecosostenibile di quelle straordinarie aree rurali del paese situate in territori caratterizzati da rilevanti elementi naturalistici, paesaggistici e storico-culturali, attraverso iniziative di valorizzazione, conoscenza e fruizione dell'ambiente rurale, della sua cultura, delle sue tradizioni e dei suoi prodotti agroalimentari e artigianali. Per fare questo è necessario superare l'obsoleta normativa della legge quadro 5 dicembre 1985, n. 730, recante «Disciplina dell'agriturismo», ridando vigore agli imprenditori agricoli e alle realtà locali.

Con il presente disegno di legge si intende aggiornare la normativa vigente, facendo sì che questo settore possa realmente contribuire alla valorizzazione degli ambienti rurali, alla tutela ed alla salvaguardia del territorio e allo stesso tempo dare una speranza a quanti, soprattutto giovani e donne, vogliono crearsi una nuova occupazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, anche mediante il sostegno e la promozione dell'agriturismo, le iniziative volte a riqualificare, tutelare e valorizzare le specificità territoriali delle zone a vocazione agricola, a sostenere attività di tutela e salvaguardia delle unità agricole attraverso politiche attive volte a sostenere l'incremento dei redditi aziendali e a migliorare la qualità della vita anche attraverso il recupero del patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici recuperando le connesse tradizioni enogastronomiche, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, nonché a favorire l'occupazione giovanile.

Art. 2.

(Definizione di attività agrituristiche)

1. Ai fini della presente legge, per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività principale.

2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

3. Per lo svolgimento dell'attività agriturstica, l'azienda agricola può impiegare manodopera agricola, sia familiare, ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, sia dipendente, a tempo determinato o indeterminato.

4. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri o prodotti di altre aziende agricole della zona;

c) l'organizzazione di attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda;

d) la vendita di prodotti propri o di altre aziende agricole della zona.

5. Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti anche attraverso lavorazioni esterne.

Art. 3.

(Locali per attività agrituristiche)

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo o nel fondo limitrofo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

2. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. Le autorizzazioni o concessioni eventualmente necessarie per interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento degli edifici destinati ad attività agrituristiche alle disposizioni vigenti in materia non sono soggette ad oneri di urbanizzazione.

Art. 4.

(Criteri e limiti dell'attività agriturbistica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle caratteristiche del territorio, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturbistica, anche in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge. Esse disciplinano, altresì, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

2. I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agriturbistiche sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

(Elenco regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agriturbistiche ai sensi dell'articolo 2.

2. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 6.

3. Le regioni organizzano annualmente, in collaborazione con le associazioni agriturbistiche, brevi corsi di formazione, aggiornamento e formazione.

Art. 6.

*(Disciplina amministrativa
e autorizzazione comunale)*

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune ove ha sede l'immobile apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe massime che intendono praticare nell'anno in corso.

2. Il sindaco delibera sulle domande di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Decorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

Art. 7.

*(Programma regionale agrituristico
e rivitalizzazione delle aree rurali)*

1. La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione dell'Unione europea e dello Stato, nonché con la pianificazione territoriale e paesaggistica, redige il programma agrituristico.

2. Il programma di cui al comma 1, aggiornato periodicamente, stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e le procedure di accesso ai contributi finanziari.

3. Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali, sentite anche le autorità incaricate della gestione delle riserve

e dei parchi nazionali e le associazioni agrituristiche operanti nella regione.

4. Le proposte di cui al comma 3 contengono le seguenti informazioni:

- a) la perimetrazione delle zone;
- b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
- c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agriturstica;
- d) la descrizione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;
- e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e di bevande.

5. Le regioni possono concedere agli imprenditori agricoli incentivi per realizzare attività agrituristiche. Per la concessione degli incentivi si tiene conto, fra l'altro:

- a) della ubicazione dell'azienda entro una zona di prevalente interesse agriturstico;
- b) della conduzione dell'azienda da parte di un giovane imprenditore, ovvero di una donna imprenditrice;
- c) dei servizi offerti;
- d) dei metodi utilizzati nella produzione o trasformazione dei prodotti offerti;
- e) dell'attuazione di programmi di agricoltura biologica, biodinamica o di agricoltura ecocompatibile.

6. Le regioni e gli enti locali, in collaborazione con le più rappresentative associazioni di operatori agriturstici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Art. 8.

(Promozione e incentivi all'agriturismo)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, di seguito denominato «Osservatorio», composto da rappresentanti delle associazioni degli operatori agrituristici più rappresentative sul piano nazionale. L'Osservatorio cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di categoria. L'Osservatorio pubblica annualmente un rapporto sullo stato dell'agriturismo e formula, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

2. La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le associazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e di propaganda, la formazione dell'offerta agrituristiche regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali o interaziendali a carattere sperimentale.

3. Le comunità montane, i comprensori e le unioni di comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristiche, si associano nelle forme stabilite dalla normativa vigente per redigere un piano integrato di interventi. Il piano, con il relativo finanziamento, è approvato dalla regione entro sessanta giorni dalla data di recepimento.

4. Le regioni possono, altresì, concedere incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristiche regionale e della individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristiche, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti.

5. Le regioni annualmente trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo per la promozione dell'agriturismo.

2. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Norme transitorie e finali)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle relative norme di attuazione.

2. Le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica alla data di entrata in vigore della presente legge, en-

tro un anno dalla medesima data conformano le proprie attività alle disposizioni della presente legge.

3. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.

